



COMUNE DI AFRAGOLA

Città Metropolitana di Napoli

Verbale Seduta Delegazione trattante del 08/09/2025

Ipotesi Contratto Collettivo Decentrato Integrativo relativo alle modalità di ripartizione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per l'Area della Dirigenza – Anno 2025

VISTO il CCNL relativo al personale delle funzioni locali, sottoscritto il 17 dicembre 2020, per il triennio 2016-2018, contenente importanti cambiamenti in materia di relazioni sindacali, di rapporto di lavoro e trattamento economico;

VISTO l'art. 56 del nuovo CCNL secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2018, le risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 5 del CCNL del 3/8/2010 (biennio economico 2008-2009) per l'Area II, sono incrementate di una percentuale pari all'1,53% da calcolarsi sul monte salari anno 2015, relativo ai dirigenti di cui alla presente Sezione. Le risorse di cui al comma 1, concorrono al finanziamento degli incrementi della retribuzione di posizione di cui all'art. 54, comma 4 e per la parte residuale, sono destinate alla retribuzione di risultato.

DATO ATTO che sulla base di quanto previsto dall'art. 40, c. 4-ter del D. Lgs. n. 165/2001, e dell'Atto di Indirizzo, è stata attuata la semplificazione dell'alimentazione e gestione dei fondi cui confluiscono le risorse accessorie. Nello specifico l'art. 57 del nuovo CCNL detta la nuova disciplina di composizione del Fondo da destinare a retribuzione di posizione e di risultato, pertanto;

1. Dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL gli enti costituiscono Annualmente un Fondo destinato alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, entro i limiti finanziari previsti dalla vigente normativa in materia.

2. Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui al comma 1 è costituito con le seguenti risorse:

- a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all'art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all'art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno;
- b) risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997, di cui all'art. 24, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001; c) importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall'anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d'anno; solo per tale anno successivo, nel

Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;

d) le somme connesse all'applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell'art. 60;

e) risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltretutto nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.

PRESO ATTO che il Fondo può essere alimentato con le specifiche risorse indicate dallo stesso articolo 57;

RICHIAMATI gli artt. 56 e 57 del CCNL dell'Area Funzioni Locali 17.12.2020 e l'art. 39, comma 1, del CCNL dell'Area Funzioni Locali 16.07.2024, e dato atto e fatto rilevare che:

- le risorse di cui all'importo unico consolidato costituito ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. a) del CCNL 17.12.2020, relativo all'anno 2020 - comprensivo della retribuzione individuale di anzianità (RIA) del personale cessato sino al 31.12.2020-, come certificate dal Collegio dei Revisori dei Conti, ammontano ad **€ 320.280,86**;

- le risorse corrispondenti all'1,53% del monte salari 2015 della dirigenza, quantificate a norma delle disposizioni di cui all'art. 56, comma 1, del CCNL 17.12.2020, ammontano ad **€ 4.977,83** (non soggetti al limite del salario accessorio 2016);

- le risorse corrispondenti al 2,01% del monte salari 2018 dei dirigenti, quantificate in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, del CCNL 16.07.2024, assommano ad **€ 6.413,74** (non soggetti al limite del salario accessorio 2016);

- le risorse previste da disposizioni di legge - ivi comprese quelle previste dall'art. 43 della Legge n. 449/1997 - di cui all'art. 24, comma 3, del D.lgs. n. 165/2001, per il corrente anno 2025 sono quantificabili nei termini di seguito indicati:

- finanziamento incentivi tecnici al personale con qualifica dirigenziale: **€ 50.000,00**

- compensi legali agli avvocati per sentenze favorevoli all'Ente, nei termini previsti dalle disposizioni di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 90/2014, e s.m.i.: **€ 112.967,78** (non soggetti al limite del salario accessorio 2016).

RICHIAMATI in ultimo:

- l'art. 57, comma 2, lett. e) del CCNL 17.12.2020 relativo al personale dell'Area Funzioni Locali, che consente agli enti di stanziare autonomamente risorse ulteriori per incrementare il Fondo destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni dirigenziali, nei limiti delle proprie capacità di bilancio e nel rispetto delle disposizioni rivenienti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili;

- l'art. 39, comma 3, del CCNL 16.07.2024, a tenore del quale "Gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui all'art. 57, comma 2, lett. e) del CCNL 17.12.2020, di una misura non superiore allo 0,22% del monte salari 2018, relativo ai dirigenti di cui alla presente sezione. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017";

VISTA:

-la determinazione n. 551/2025 del 28/03/2025 integrata da successiva determinazione n. 01518/2025 del 31/07/2025 avente ad oggetto "Costituzione del fondo delle risorse destinate alla retribuzione della posizione e del risultato della dirigenza per l'anno 2025

-La Deliberazione di G.C. n. **75/2022 del 30/06/2022** di NOMINA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LE PROCEDURE DI CONTRATTAZIONE E CONCERTAZIONE INERENTE IL PERSONALE DIRIGENTE;



Tutto ciò premesso, oggi 08/09/2025, alle ore 12.10, presso la sede del Comune di Afragola, al fine di dare attuazione alle norme di cui sopra, si è riunita la Delegazione trattante di parte pubblica e la Delegazione trattante di parte sindacale:

Sono presenti per la parte pubblica:

- Presidente della delegazione D.ssa Elisabetta Ferrara

Componente Dott. Marco Chiauzzi

Sono presenti per la parte sindacale:

- UIL FPL Antonio Fascia –

DIREL Dott. Bernardo Lanzante

LE PARTI, IN RELAZIONE ALLE NORME SOPRA RICHIAMATE, APPROVANO LA SEGUENTE IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO RELATIVO ALLE MODALITÀ' DI RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZA - **Anno 2025**

Preliminarmente il Dott. Chiauzzi evidenzia che il Fondo per la contrattazione integrativa del personale dirigente per l'anno 2025, come costituito con determinazione n. 551/2025 del 28/03/2025 integrata da successiva determinazione n. 01518/2025 del 31/07/2025 ammonta a complessivi **Euro € 494.640,21**

ART. 1 Ambito di applicazione

Il contratto collettivo decentrato integrativo per il riparto del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato, redatto ai sensi dell'art. 4 del CCNL del 23.12.1999, si applica ai Dirigenti del Comune di Afragola assunti a tempo indeterminato e a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000. Il contratto collettivo decentrato integrativo, di tipo economico, è riferito al seguente periodo temporale:

- 1 gennaio - 31 dicembre 2025

Il presente contratto conserva la propria efficacia fino alla stipulazione del successivo, salvo il caso in cui intervengano norme di legge o contrattuali incompatibili e/o in contrasto con il contenuto dello stesso.

ART. 2 Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato.

Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato sono annualmente determinate dall'Amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 56 e 57 CCNL 17/12/2020 e sono finanziate con oneri a carico dell'Amministrazione.

La costituzione del fondo complessivo viene adottato annualmente con Determina del Settore Personale, distinguendo la parte relativa alle "risorse stabili" dalla parte relativa a "risorse variabili". Le risorse variabili non possono essere utilizzate per il finanziamento di istituti contrattualmente aventi carattere di certezza, stabilità e ripetibilità.



Le risorse annualmente rese disponibili per la contrattazione decentrata integrativa sono ripartite in quota per welfare, retribuzione di posizione ed in quota per retribuzione di risultato, secondo i principi stabiliti dal CCNL del 17/12/2020 nonché dal CCDI parte normativa 2024-2026

Il Fondo salario accessorio per il personale dirigente per l'annualità 2025 risulta oggi alimentato da :

- risorse stabili aventi carattere di certezza stabilità e continuità ai sensi dell'art. 26 del CCNL 23.12.1999 per un ammontare di € **331.672,43**
- risorse variabili € **162.967,78** per compensi avvocatura pari ad € **112.967,78** e pe incentivi tecnici pari ad € **50.000,00**

ART. 3 Criteri generali per la distribuzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato.

I criteri per la valutazione della retribuzione di posizione e di risultato sono quelli risultanti dalla metodologia approvata con atto di Giunta Comunale n. 114 del 01/08/2016 come modificata da successiva deliberazione n. 22/2021 del 03/12/2021, con il quale sono state definite le modalità di valutazione della retribuzione di posizione e di risultato che si intendono integralmente richiamate per l'applicazione.

Si specifica che è posto a carico del fondo il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti assunti con contratto a tempo determinato ai sensi dell'art. 110 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 su posti in dotazione organica vacanti.

Art. 4. Retribuzione di Risultato.

Alla retribuzione di risultato è destinata, per l'annualità 2025 una percentuale di almeno il 15% del fondo.


Tale importo è corrisposto sulla base delle risultanze della valutazione delle prestazioni e dei risultati di gestione, proposta dal nucleo di valutazione

RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AREA DIRIGENZA - Anno 2025

| | |
|-------------------------------------|---------------------|
| Costituzione Fondo anno 2025 | € 494.640,21 |
| Risorse Stabili | € 331.672,43 |
| Risorse variabili | € 162.967,78 |
| Ripartizione | |
| 2,5 % Welfare | € 8.291,81 |
| Indennità di Posizione | € 274.873,52 |
| Indennità di Risultato | € 48.507,09 |

La seduta si chiude alle ore 12:30

Presidente della delegazione Segretario Generale D.ssa Elisabetta Ferrara




- Componente Dott. Marco ChiauZZi



Sono presenti per la parte sindacale:

- UIL FPL Antonio Fascia



Dott. Bernardo Lanzante DIREL:

